

Punizione e proporzionalità¹

Sanzione come castigo

Uno degli aspetti della teoria libertaria meno approfonditi riguarda la punizione dei criminali.² Solitamente, i libertari si sono limitati ad asserire o sviluppare l'assioma secondo il quale nessuno deve aggredire la persona o la proprietà altrui; quasi mai è stato affrontato il problema di quali sanzioni dovrebbero essere imposte a un aggressore. Abbiamo avanzato l'idea che il criminale perda i suoi diritti *nello stesso grado in cui egli ha privato qualcun altro dei suoi*, cioè una teoria della "proporzionalità". Ora dobbiamo esaminare le implicazioni di tale teoria.

la punizione è proporzionale al male al danno associato alla vittima

In primo luogo dovrebbe essere chiaro che il principio di proporzionalità delinea la punizione *massima* applicabile al criminale, che non è necessariamente quella che gli verrà inflitta. Nella società libertaria, in qualsiasi vertenza giudiziaria esistono soltanto due parti: la vittima, cioè il querelante, e il presunto criminale, cioè l'imputato. È il querelante che presenta in tribunale l'accusa contro chi ha commesso l'atto illecito. In un mondo libertario non possono esistere reati contro una indefinita "società" e quindi in esso non potrebbe esistere l'attuale figura del "procuratore distrettuale", che può decidere in merito a un'accusa e quindi avviare un procedimento giudiziario contro un presunto criminale. La regola della proporzionalità ci dice *quanta* punizione *può* infliggere un querelante a un malvivente condannato e niente di più; la regola impone il limite massimo di punizione che può essere inflitta senza

che chi punisce diventi a sua volta un aggressore criminale. Dovrebbe quindi essere chiaro che, secondo il diritto libertario, la pena capitale dovrebbe essere rigorosamente limitata alla punizione dell'omicidio. Infatti un criminale può perdere il proprio diritto alla vita soltanto se ha privato una vittima dello stesso diritto. Non sarebbe ammissibile, quindi, che il negoziante giustiziasse il ladro di caramelle condannato. Se lo facesse, allora *egli stesso*, il negoziante, sarebbe un assassino senza scusanti, e potrebbe venir portato dinanzi alla giustizia dagli eredi del ladro.

Ma nel diritto libertario non esisterebbe alcun *obbligo* per il querelante, o per i suoi eredi, di esigere il massimo della pena. Se il querelante o i suoi eredi, per esempio, non credessero, per qualsiasi ragione, nella pena capitale, potrebbero condonare volontariamente al criminale l'intera pena o parte di essa. Se il querelante fosse un tolstoiano e fosse contrario a ogni tipo di punizione, egli potrebbe semplicemente perdonare il criminale e tutto finirebbe lì. Oppure, seguendo una lunga e onorevole tradizione dell'antico diritto occidentale, la vittima o i suoi eredi potrebbero consentire di commutare la pena al criminale, tutta o in parte, *in un'ammonda in denaro*. Quindi, se la proporzionalità permettesse alla vittima di incarcerare per dieci anni il criminale, questi potrebbe, a discrezione della vittima, pagare la vittima stessa per ridurre o evitare il carcere. La teoria della proporzionalità fornisce soltanto il limite superiore della pena, giacché ci dice quanta punizione può *legittimamente* imporre la vittima.

Nel caso dell'omicidio può sorgere un problema, giacché gli eredi della vittima potrebbero dimostrarsi poco diligenti nel perseguire l'assassino, oppure potrebbero essere indebitamente propensi a consentire di commutare la pena in un'ammonda. Questo problema potrebbe essere risolto semplicemente specificando nelle proprie volontà testamentarie quale pena si vorrebbe inflitta ad eventuali assassini. Tanto chi crede rigorosamente nella pena come retribuzione, quanto il tolstoiano

contrario ad ogni tipo di punizione potrebbero vedere esauditi i propri desiderî. Il defunto, in effetti, potrebbe aver nominato nel proprio testamento, ad esempio, una compagnia di assicurazioni contro il crimine, e averla pagata per fungere da accusatore dell'eventuale assassino.

Se accettiamo il principio che la proporzionalità stabilisca il limite massimo della pena, come possiamo determinare questo rapporto di proporzionalità? La prima cosa da puntualizzare è che il valore della punizione non consiste nel pagamento del proprio debito nei confronti della "società", qualunque cosa ciò possa significare, bensì nel pagamento del proprio debito nei confronti della vittima. Sicuramente, la parte *iniziale* di tale debito consiste nel *risarcimento*. Questo funziona in modo chiaro nel caso del furto. Se A ha sottratto a B 15.000 dollari, allora la *prima* parte della punizione di A deve consistere nella restituzione dei 15.000 dollari a B (oltre ai danni, alle spese processuali e a quelle relative all'opera della polizia e agli interessi perduti). Supponiamo che, come spesso avviene, il ladro abbia già speso il denaro. In tal caso, il primo passo della corretta punizione libertaria sarebbe quello d'obbligare il ladro a lavorare e di assegnare alla vittima, fino a che la cifra non venga totalmente rimborsata, gli introiti che ne conseguono. La situazione ideale, dunque, porrebbe il criminale nelle mani della sua vittima, in una condizione che va francamente definita di *schiaffività*. Il criminale permarrebbe in tale condizione di giusta schiavitù finché non avesse riparatolo al torto commesso nei confronti della vittima.³

Dobbiamo notare che l'importanza attribuita alla punizione-rimborso è diametralmente opposta alla pratica attuale. Quella che avviene oggi giorno è la seguente assurdità: A ruba 15.000 dollari a B. Lo Stato rintraccia, processa e condanna A, tutto a spese di B, in quanto egli appartiene al folto gruppo di contribuenti turlupinati dall'intero procedimento. Dopo di che lo Stato, invece di obbligare A a risarcire B, eventualmente imponendogli un lavoro forzato fino a che il debito

non venga ripagato, obbliga B, la vittima, a pagare tasse per il mantenimento del criminale in carcere per dieci o venti anni. Dov'è mai la giustizia in questo caso? Non solo la vittima perde il proprio denaro, ma in più ne sborsa altro per il dubbio piacere di catturare, processare e poi mantenere il criminale, che, comunque, viene ridotto in schiavitù, ma *non* per il degno fine di risarcire la vittima.

L'idea del primato del risarcimento della vittima ha importanti precedenti nella storia del diritto. Si tratta, anzi, di un antico principio giuridico, abbandonato man mano che lo Stato si è espanso e ha monopolizzato l'amministrazione della giustizia. Nell'Irlanda medievale, per esempio, il re non era il capo dello Stato, bensì il garante contro il crimine: se qualcuno commetteva un reato, per prima cosa il re versava alla vittima l'indennità "dell'assicurazione", dopo di che obbligava il criminale a rimborsare la spesa (il rimborso di una compagnia di assicurazioni contro il crimine deriva appieno dalla idea di risarcimento alla vittima). In molte parti dell'America coloniale, troppo povere per potersi permettere il lusso, dal dubbio valore, delle prigioni, il ladro veniva consegnato dal tribunale nelle mani della vittima, allo scopo di farlo lavorare per essa fino a che non avesse ripagato il suo "debito". Ciò non significa necessariamente che in una società libertaria le prigioni scomparirebbero; quel che è certo è che il loro carattere cambierebbe in modo drastico, giacché il loro fine primario diverrebbe quello di obbligare i criminali a rimborsare le loro vittime.⁴

In generale, durante il Medioevo, il risarcimento della vittima rappresentava effettivamente il concetto dominante di pena; solo quando lo Stato si fece più potente le autorità governative sconfinarono sempre più nel processo di risarcimento, confiscando, a proprio vantaggio, porzioni sempre maggiori dei beni del criminale e lasciando sempre meno alla vittima. In effetti, man mano che l'importanza del risarcimento della vittima da parte del criminale diminuì e il risalto dato ai pre-

sunti crimini commessi "contro lo Stato" aumentò, le pene inflitte dallo Stato stesso si fecero sempre più severe. Come scrisse William Tallack, un criminologo dei primi del secolo: «È stato principalmente a causa della violenta avidità dei baroni feudali e delle potenze ecclesiastiche medievali che i diritti della parte lesa sono stati gradualmente violati, fino ad essere in gran parte requisiti da queste autorità, che in effetti si sono doppiamente vendicate sul colpevole, prima confiscando ogni sua proprietà a loro stesso beneficio e poi punendolo con la galera, la tortura, il rogo o la forca. Ma l'originaria vittima del torto è stata praticamente ignorata.» Ovvero, per dirla con Schafer: «Man mano che lo Stato ha monopolizzato l'istituto della punizione, i diritti della parte lesa sono stati progressivamente separati dal diritto penale.»⁵

Ma il risarcimento, pur essendo la prima cosa da considerare nel corso della punizione, non può certo fungere da criterio completo e sufficiente. In primo luogo, se qualcuno aggredisce un altro senza che vi sia la sottrazione di alcun bene, ovviamente non è possibile che il criminale possa rimborsare la parte lesa. Nelle antiche forme di diritto, spesso si trovavano norme che stabilivano ricompense pecuniarie che il criminale avrebbe dovuto pagare alla vittima: una determinata cifra per l'aggressione, un'altra ancora per una mutilazione, eccetera. Ma queste norme sono chiaramente del tutto arbitrarie e non hanno alcuna relazione con la natura del crimine. Pertanto, dobbiamo ritornare all'idea che il criterio dovrebbe essere il seguente: perdita dei diritti del criminale *nella stessa misura* in cui egli li ha sottratti alla vittima.

Ma come possiamo misurare l'entità di tale sottrazione? Torniamo al furto dei 15.000 dollari. Anche in questo caso, la semplice restituzione della somma non è certo sufficiente a compensare il crimine (anche se aggiungiamo i danni, le spese, gli interessi, etc.). Per cominciare, la semplice perdita della somma sottratta non può ovviamente funzionare da deterrente nei confronti di crimini simili (sebbene, come vedremo

in seguito, la deterrenza non sia un criterio valido per giudicare la punizione). Se, dunque, vogliamo dire che il criminale perde i suoi diritti *nella stessa misura in cui egli ne ha privato la vittima*, allora dobbiamo affermare che egli non solo dovrebbe restituire al derubato i suoi 15.000 dollari, ma dovrebbe anche essere obbligato a pagare alla vittima *altri* 15.000 dollari, in modo da perdere a sua volta quei diritti (su beni del valore di 15.000 dollari) di cui aveva privato la vittima. Nel caso del furto, quindi, possiamo dire che il criminale dovrebbe pagare una somma pari a *due volte* il valore rubato: una volta per restituire la somma sottratta e una seconda perché perda ciò di cui aveva privato un altro.⁶

Ma non abbiamo ancora finito di illustrare l'entità della violazione che un crimine comporta. Infatti, A non ha semplicemente rubato 15.000 dollari a B, che potrebbero venire restituiti con l'imposizione di un'amenda equivalente. Egli ha anche posto B in una condizione di timore e di incertezza, incertezza sul suo stesso grado di privazione. Al contrario, la pena inflitta ad A è fissa e nota in anticipo e questo pone A in una posizione migliore di quella della sua vittima. Per infliggere una punizione proporzionale, dovremmo aggiungere *più* del doppio della somma sottratta, in modo da compensare in qualche modo la vittima degli aspetti di paura e incertezza della sua avventura.⁷ È impossibile stabilire l'entità precisa della somma aggiuntiva, ma questo non libera nessun sistema razionale di punizione – compreso quello che si dovrebbe applicare in una società libertaria – dal problema di cercare di determinare al meglio questa amenda.

Anche nella questione dell'aggressione fisica, nella quale il rimborso non è applicabile, possiamo impiegare il nostro criterio di punizione proporzionale, in modo che, se A ha picchiato B, allora B ha il diritto di percuotere A (o di farlo percuotere da funzionari) in misura maggiore di quanto abbia dovuto subire. In questo caso, si potrebbe permettere al criminale di evitare le percosse pagando una somma di denaro,

ma *solo* come accordo volontario con il querelante. Per esempio, supponiamo che A abbia gravemente malmenato B. Questi ha adesso il diritto di percuotere A altrettanto o anche più gravemente, oppure di assoldare qualche persona o qualche organizzazione perché svolga per lui questo compito (in una società libertaria queste persone potrebbero essere ufficiali giudiziari assunti da tribunali privati in concorrenza tra loro). Ma A, naturalmente, è libero di cercare di sfuggire alle percosse, offrendo di pagare B perché questi rinunci al proprio diritto di far malmenare l'aggressore.

La vittima, quindi, ha il diritto di esigere la punizione fino al massimo determinato dalla gravità del crimine, ma è anche libera di dare la possibilità all'aggressore di sfuggire alla punizione in cambio del versamento di un'amenda, *oppure* di condonare del tutto o in parte la pena. Il livello di proporzionalità della punizione stabilisce il *diritto* della vittima, il limite massimo ammissibile della pena, ma determinare fino a che punto *esercitare* tale diritto spetta alla vittima stessa. Come afferma K. G. Armstrong:

... dovrebbe esservi una proporzione tra la gravità del crimine e la gravità della punizione. [Questa proporzione] stabilisce un limite superiore alla punizione, suggerisce quello che è *dovuto*... La giustizia concede all'autorità appropriata (secondo la nostra opinione, alla vittima) il *diritto* di punire il reo fino a un certo limite, ma non si può essere necessariamente e invariabilmente *obbligati* a punire fino al limite stabilito dalla giustizia. Analogamente, se io presto del denaro a un uomo, ho il diritto, secondo giustizia, di esigerne la restituzione, ma, se decidessi di non riaverlo indietro, non farei niente di sbagliato. Non posso esigere più di quanto mi è dovuto, ma sono libero di volerne meno, o perfino di non volere più nulla.⁸

Ovvero, come dice McCloskey: «Non agiamo ingiustamente se, mossi dalla benevolenza, imponiamo meno di quanto è stabilito dalla giustizia, ma, se la punizione meritata viene oltrepassata, si commette una grave ingiustizia.»⁹

Molti, di fronte al sistema giuridico libertario, si pongono questo problema: è possibile permettere a qualcuno di "prendere la legge nelle proprie mani"? Si può permettere alla vittima, o a un suo amico, di fare giustizia personalmente sul criminale? La risposta naturalmente è sì, dal momento che *tutti* i diritti di punizione derivano dal diritto di autodifesa della vittima. Nella società libertaria, tuttavia, basata esclusivamente sul libero mercato, la vittima troverà generalmente più opportuno affidare il compito alle agenzie di polizia e giudiziarie.¹⁰ Si può supporre, ad esempio, che Hatfield₁ uccida McCoy₁. McCoy₂ decide allora di scovare da solo Hatfield₁ e di giustiziarlo personalmente. Questo andrebbe benissimo, se non per il fatto che, proprio come avveniva nel caso dell'uso della violenza da parte della polizia, Hatfield₂ potrebbe accusare McCoy₂ di omicidio presso un tribunale privato. Il punto è che se il tribunale conclude che effettivamente Hatfield₁ era un assassino, allora nel nostro modello a McCoy₂ non accade niente, semmai viene lodato per aver fatto giustizia. Ma, se risulta che non vi sarebbero state prove sufficienti per condannare Hatfield₁ per il primo omicidio, o se il crimine era stato commesso da qualche altro Hatfield o da uno straniero, allora McCoy₂, come avveniva per i poliziotti del nostro esempio precedente, non può invocare alcun tipo di immunità: è lui che diventa l'assassino, rischiando di venire giustiziato su istanza degli infuriati eredi di Hatfield. Per questa ragione, proprio come i poliziotti nella società libertaria userebbero enorme cautela prima di violare i diritti dei sospettati, a meno che non fossero assolutamente convinti della loro colpevolezza e fossero disposti a mettere a rischio le *proprie* persone sulla base di questa convinzione, pochi individui "prenderebbero la legge nelle proprie mani", a meno che non fossero analogamente convinti. Inoltre, se Hatfield₁ avesse semplicemente percosso McCoy₁ e in seguito McCoy₂ lo uccidesse per vendetta, questo esporrebbe McCoy₂ alla punizione dovuta a un assassino. Di conseguenza, la pressoché universale

propensione sarebbe quella di lasciare che la giustizia avesse corso nei tribunali, i cui verdeti, basati su prove, procedure processuali, eccetera, simili a quelle che applichiamo al giorno d'oggi, sarebbero accettati dalla società come il meglio che si possa ottenere.¹¹

Dovrebbe essere evidente che la nostra teoria della proporzionalità (che afferma che gli individui possono essere puniti perdendo i propri diritti nella misura in cui hanno violato i diritti altrui) è una teoria della pena esplicitamente *punitiva*, una teoria del "dente (o due denti) per dente".¹² Il castigo ha una cattiva reputazione tra i filosofi, che di solito rigettano superficialmente tale concetto, definendolo "primitivo" o "barbaro", per tuffarsi a capofitto in una discussione sulle due altre principali teorie della punizione, ossia la deterrenza e la riabilitazione. Ma rifiutare semplicemente il concetto come "barbaro" non basta; dopo tutto, può darsi che, in questo caso, i "barbari" siano armati di un concetto superiore alle più moderne convinzioni.

Herbert L. A. Hart definisce la "forma più rozza" di proporzionalità, analoga a quella che abbiamo qui descritto (la *lex talionis*), come «l'idea che ciò che il criminale ha fatto dovrebbe essere fatto a lui stesso e, ogniqualvolta si ragiona in maniera primitiva sulla punizione, come spesso capita, si riafferma questa rozza nozione: chi uccide deve essere ucciso, chi aggredisce dev'essere percosso».¹³ Ma l'accusa di essere "primitivo" non è una critica valida e lo stesso Hart ammette che questa forma "rozza" comporta meno difficoltà di quanto non avvenga con versioni più "raffinate" della tesi proporzionalità/rappresaglia. La sua unica critica argomentata, che a suo parere taglia la testa al toro, è una citazione di Blackstone: «Esistono molti crimini che non ammettono, in nessuna forma, questo tipo di punizione, a meno di commettere un atto manifestamente assurdo e abietto. Il furto non può essere punito con il furto, la diffamazione con la diffamazione, la contraffazione con la contraffazione, l'adulterio con l'adulterio.»

Certamente questi non sono argomenti persuasivi. Il furto e la contraffazione costituiscono un ladrocinio, quindi si può certamente prevedere che il ladro possa essere obbligato a risarcire il derubato in proporzione all'ammontare sottratto e dei danni subiti; in questo caso non sussiste alcun problema concettuale. L'adulterio, secondo il punto di vista libertario, non è neppure un reato, così come non lo è, lo vedremo più avanti, la "diffamazione".¹⁴

Esaminiamo ora le due principali teorie moderne, per vedere se forniscono un criterio punitivo che soddisfi realmente, come certamente avviene per la punizione, il nostro concetto di giustizia.¹⁵ La *deterrenza* è stato il principio proposto dall'utilitarismo, come parte del suo attivo rifiuto dei principi di giustizia e di diritto naturale e della sostituzione di questi principi, accusati di essere metafisici, con la praticità. Si supponeva che l'obiettivo pratico della punizione fosse quello di scoraggiare ulteriori crimini, commessi sia dallo stesso criminale, sia da altri. Ma questo criterio di deterrenza comporta modelli di punizione che quasi tutti riterrebbero grossolanamente ingiusti. Per esempio: se non vi fosse alcuna punizione per il crimine, un gran numero di persone commetterebbe piccoli furti, come ad esempio la sottrazione di frutta dalle bancarelle. D'altra parte, la maggioranza della gente, avendo un'innata avversione nei confronti dell'omicidio, molto più grande di quella a commettere piccoli furti, sarebbe meno propensa a macchiarsi del crimine più grave. Pertanto, se l'obiettivo della punizione è quello di scoraggiare il crimine, allora, per prevenire il taccheggio, sarebbe necessaria una pena molto più grave di quella necessaria per prevenire l'omicidio. Un sistema siffatto si scontrerebbe con le norme etiche della maggioranza della gente. Come risultato, assumendo il criterio della deterrenza, i piccoli furti – come sgraffignare una caramella – dovrebbero essere inflessibilmente puniti con la pena capitale, mentre gli assassini potrebbero incorrere soltanto in pochi mesi di carcere.¹⁶

Analogamente, una critica classica al principio della deterrenza è che, se esso costituisce il nostro solo criterio, sarebbe perfettamente corretto che la polizia o i tribunali giustiziasero pubblicamente qualcuno che sanno essere innocente, ma della cui colpevolezza hanno convinto la popolazione. La consapevole esecuzione di un innocente – ammesso, naturalmente, che tale innocenza possa restare un segreto – eserciterebbe un effetto deterrente tanto quanto l'esecuzione del colpevole. E tuttavia, naturalmente, una politica siffatta si scontrerebbe violentemente con le norme di giustizia della quasi totalità delle persone.

Il fatto che quasi chiunque considererebbe grotteschi questi sistemi punitivi, sebbene essi soddisfino il criterio della deterrenza, dimostra che la gente è interessata a qualcosa di più importante della semplice deterrenza. Cosa sia questo qualcosa ci viene indicato dalla decisiva obiezione che questi diversi gradi di forza dissuasiva delle pene, così come l'uccisione di un innocente, sovvertono la nostra idea usuale di giustizia. La punizione, invece d'essere "commisurata alla colpa", sarebbe inversamente proporzionale alla sua gravità, oppure verrebbe inflitta all'innocente e non al colpevole. In breve, il principio della deterrenza comporta una grossolana violazione dell'idea intuitiva che la giustizia significhi infliggere una qualche forma di punizione, confacente e proporzionale, al colpevole e solo ad esso.

Il criterio punitivo più recente, che si vanta di essere altamente "umanitario", è quello di "riabilitare" il criminale. La giustizia di vecchio stile, si sostiene, si concentra sulla punizione del criminale, come vendetta o per scoraggiare crimini futuri; il nuovo criterio cerca umanamente di redimere e di riabilitare il criminale. Ma, esaminato più attentamente, il principio "umanitario" di riabilitazione non solo porta a un'arbitraria e grave ingiustizia, ma pone inoltre nelle mani di chi dispensa la pena enormi e arbitrari poteri di decidere del destino altrui. Supponiamo quindi che Smith si sia macchiato di

una strage, mentre Jones ha rubato frutta da una bancarella. Invece di venire condannati in proporzione alla gravità dei propri crimini, i due scoprono che le loro pene sono indeterminate e che la reclusione terminerà quando verrà completata la loro "riabilitazione". Ma questo dà a un gruppo arbitrario di presunti riabilitatori il potere di determinare la vita dei prigionieri. Ciò significherebbe che invece di avere l'uguaglianza nei confronti della legge, criterio di giustizia elementare, in conseguenza del quale crimini uguali vengono puniti con la stessa pena, può accadere che qualcuno vada in prigione per poche settimane, se riesce a "riabilitarsi" rapidamente, mentre un altro può restarvi indefinitamente. Quindi, per riprendere il nostro caso di Smith e Jones, supponiamo che lo sterminatore Smith, secondo l'opinione di una commissione di "esperti", si riabiliti in breve tempo. Egli viene rilasciato in tre settimane e questo presunto successo viene ascritto ai "riformatori". Jones, il ladro di frutta, risulta incorreggibile e non riabilitato, almeno agli occhi della commissione di esperti. Secondo la logica del principio, egli deve restare in prigione indefinitamente, forse per il resto della sua vita; infatti, anche se la gravità del crimine è trascurabile, egli continua a sottrarsi all'influenza dei suoi mentori "umanitari".

K. G. Armstrong così descrive il principio riformatore:

Secondo il modello logico di punizione, ogni criminale deve essere sottoposto ad un trattamento di riabilitazione, finché non sarà cambiato abbastanza perché gli esperti lo giudichino ormai redento. Secondo questa teoria, ogni sentenza dovrebbe essere indeterminata - magari "da determinare a piacere dello psicologo" - perché non esisterebbe più alcuna base per sostenere il principio di un limite definito per la pena. «Hai rubato una pagnotta? Beh, dovremo "riformarti", anche se dovessi volerci il resto della tua vita.» Dal momento in cui viene giudicato colpevole, il criminale perde i suoi diritti come essere umano... Questa non è una forma di umanitarismo che possa piacermi.¹⁷

Nessuno ha esposto la tirannia e la grossolana ingiustizia della teoria "umanitaria" della punizione-come-riabilitazione

in modo altrettanto brillante di C. S. Lewis. Notando che i "riformatori" definiscono le azioni che si propongono come "terapia", piuttosto che come "punizione", Lewis scrive:

Non lasciamoci ingannare da un nome. Se devo essere strappato senza il mio consenso dalla mia casa e dai miei amici, perdere la mia libertà, venir sottoposto a tutti gli assalti che la moderna psicoterapia sa portare alla mia personalità ... [sapendo] che questo processo non avrà termine finché i miei carcerieri non avranno avuto successo o io non sarò stato abbastanza furbo da ingannarli, facendo credere loro di essere riusciti nell'impresa, che importa che questo processo sia definito o meno punizione? È ovvio che in esso sono presenti quasi tutti gli elementi che fanno temere una punizione - la vergogna, l'esilio, le catene, l'essere tormentato per anni dalle locuste. Solo un enorme desiderio di vendetta potrebbe giustificarlo, ma il desiderio di vendetta è proprio il concetto che la teoria Umanitaria ha abbandonato.

Lewis prosegue illustrando la tirannia, particolarmente spietata, che, con ogni probabilità, gli "umanitari" infliggerebbero alla popolazione per realizzare le proprie "riforme" e le proprie "cure":

Di tutte le tirannie, quella esercitata per il bene delle proprie vittime può essere la più oppressiva. Può essere meglio vivere sotto il tallone dei baroni ladri che sotto quello di onnipotenti ficcane-so moraleggianti. Talvolta la crudeltà del barone potrà assopirsi, la sua cupidigia potrà saziarsi, ma quelli che ci tormentano per il nostro bene continueranno ininterrottamente a farlo, perché agiscono con l'approvazione delle proprie coscienze. È probabile che essi finiscano in Paradiso e che, allo stesso tempo, facciano un Inferno di questa terra. È proprio la loro gentilezza che brucia come un intollerabile insulto. Essere curati, contro la nostra volontà, per qualcosa che potremmo non considerare un male significa essere posti al livello di chi non ha raggiunto l'età della ragione o di chi non ci arriverà mai, significa essere classificati con i bambini, gli idioti e gli animali domestici. Ma essere puniti, per quanto gravemente, perché ce lo siamo meritato, perché "avremmo dovuto saperlo", significa essere trattati come un essere umano fatto a immagine di Dio.

Inoltre, come rileva Lewis, chi governa può usare il concetto di "malattia" per definire "crimine" qualunque azione non gli piaccia, e così instaurare un regime totalitario in nome della terapia.

Infatti, se crimine e malattia vengono considerati equivalenti, allora qualsiasi condizione mentale i nostri governanti decidano di definire "malattia" può essere trattata come un crimine ed essere curata con la violenza. Ci si appellerà invano alla considerazione che le condizioni mentali che il governo disapprova non sempre comportano una turpitudine morale e non sempre meritano la privazione della libertà. Infatti, i nostri padroni non userebbero i concetti di merito e di punizione, ma quelli di malattia e di cura... [quindi] non si tratterebbe di persecuzione. Quando anche la cura fosse dolorosa, anche se dovesse durare per tutta la vita, o fosse letale, si tratterebbe soltanto di uno sgradevole incidente: l'intervento sarebbe puramente terapeutico. Anche nella medicina ordinaria esistono operazioni dolorose e perfino fatali; lo stesso avverrebbe in questa. Ma, siccome si tratterebbe di "cure" e non di punizioni, esse potrebbero essere criticate soltanto da altri esperti, e solo con argomentazioni tecniche, e mai da semplici uomini per ragioni di giustizia.¹⁸

Possiamo quindi comprendere come l'approcio riformistico tanto di moda possa essere almeno altrettanto grottesco e assai più incerto e arbitrario del principio della deterrenza. Quella del castigo rimane l'unica teoria della punizione giusta e applicabile, e la parità di trattamento a parità di crimine è una componente fondamentale di questo genere di pena punitiva. Il barbarico si rivela essere il giusto, mentre il "moderno" e "umanitario" si dimostrano grottesche parodie della giustizia.

A questo punto abbiamo scoperto e trasformato il dimostrato che da questa struttura dei diritti compresi quelli che sono o come lascio. Resta, tuttavia, il universale di autoprodotto, "proprietà" e adulti, per il suo intelletto, è chiaro che nessun senso proprio le problema: *quando* acquisisce il proprio diritto di se stesso? E quali criteri per questa transizione? Per prima cosa, il diritto è il diritto naturale. Qual è il diritto naturale della madre a dare la posizione normale, respinta con